

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 20/07/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 27/07/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

il rimborso di € 1.731,40 calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di commissioni non maturate;

il rimborso di €155,37 a titolo di commissioni di estinzione;

la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;

gli interessi legali a far data dal giorno del reclamo;

la refusione delle spese legali e della procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

preliminarmente, che il cliente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso delle voci di costo ripetibili, calcolate secondo le condizioni previste da contratto, rinunciando alla corresponsione di ulteriori importi (cita, a supporto, la decisione n. 8827/17 del Collegio di Coordinamento e altri precedenti ABF);

la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati, distinguendo tra quelli up-front e quelli recurring;

la congruità delle somme restituite a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario e delle spese di invio delle comunicazioni periodiche calcolate secondo il criterio del costo ammortizzato;

la natura up front delle commissioni di distribuzione in quanto remuneranti attività prodromiche alla conclusione del contratto e corrisposte a terzi, pertanto non retrocedibili.; la legittimità dell'applicazione delle commissioni di estinzione in quanto conforme al disposto dell'art. 125-sexies TUB (richiama Collegio di Coordinamento decisione n. 5909 del 31.03.2020) la non rimborsabilità delle spese legali.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto della ricorrente alla restituzione di oneri connessi ad un contratto di finanziamento poi anticipatamente estinto.

Il contratto è stato stipulato in data 17/07/2017, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della

Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Tanto premesso, occorre innanzitutto valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario resistente in merito agli effetti preclusivi determinati dalla sottoscrizione, da parte del ricorrente, della quietanza liberatoria rilasciata a seguito dell'estinzione del prestito oggetto di ricorso. L'eccezione è infondata. In argomento, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste "l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto" e "reciproche concessioni" da parte dei transigenti (Collegio di Coordinamento, n. 8827/17).

Peraltro, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, in generale, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva che il tenore letterale della rinuncia a ulteriori pretese da parte del cliente riguarda "somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate".

Inoltre si fa presente che la quietanza reca la data del 01/04/2022, successiva a quella di emissione del conteggio estintivo (17/02/2022), della liberatoria (14/03/2022) e di estinzione del finanziamento (31/03/2022).

Ciò detto, con specifico riferimento a quietanze liberatorie analoghe, il Collegio di Bari, in linea con quanto enunciato dal Collegio di Coordinamento, ha riconosciuto l'efficacia preclusiva della quietanza in questione limitatamente alle commissioni di natura recurring. Si è infatti rilevato che "con la sottoscrizione del documento in parola il ricorrente ha inteso rinunciare in maniera espressa ad ulteriori rimborsi, da quantificarsi applicando il criterio proporzionale puro, delle sole voci di costo recurring (e cioè quelle soggette a maturazione

nel tempo, secondo le previsioni contrattuali). Una siffatta dichiarazione non può, tuttavia, ritenersi altresì estesa alle ulteriori voci commissionali di natura up front, la cui rimborsabilità si impone alla luce dell'art. 125-sexies, Tub, così come interpretato dalla giurisprudenza eurounitaria, alla quale questo Collegio si è uniformato sulla scorta delle considerazioni richiamate in precedenza. Rispetto ad esse, infatti, nel testo dell'accordo concluso inter partes (...) non si ravvisa alcuna determinazione di tipo abdicativo (cfr. Collegio di Milano, n. 1878/2022) che, per la portata ad esso attribuita, dovrebbe risultare – contrariamente a quanto emerge dai riscontri testuali – in maniera espressa ed inequivoca. Pertanto, alcun effetto preclusivo al successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso a titolo diverso può derivare dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza scrutinato rispetto alle voci di costo che non sono state riconosciute dal solvens." (Collegio di Bari, n. 6855/2023). Tanto premesso, il Collegio rammenta che secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi, le commissioni in favore dell'intermediario sono validamente distinte in componente up-front e componente recurring. Alla componente recurring si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi"); è in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, con evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata a titolo di interessi corrispettivi e di commissioni in favore dell'intermediario finanziario.

Le commissioni di distribuzione sono interamente up-front, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto della ricorrente al rimborso dei costi up front, sulla base del seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	53
rate residue	67

TAN ▶	4,00%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	55,83%
- in proporzione alla quota	33,18%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	comm int finanz (up front)	€ 1.966,94	€ 1.098,21	€ 652,59			€ 652,59
☐	com. distribuzione (up front)	€ 792,00	€ 442,20	€ 262,77			€ 262,77
☐	(up front)		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
☐	(up front)		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
☐	...						€ 0
☐							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 915
interessi legali	si

Con riguardo alla richiesta di restituzione delle commissioni di estinzione anticipata, pari ad € 155,37, il Collegio osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione. Il ricorrente si limita ad affermare che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento", non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Al riguardo, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di

estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 5909/20). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente addotto alcun elemento volto a dimostrare che la penale è priva di oggettiva giustificazione (cfr. Collegio di Bari, n. 14261/2021).

Peraltro, più di recente, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 11679/2021, si è nuovamente pronunciato sulla questione, affermando il seguente principio interpretativo: "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuantе per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito."

Nel contratto esaminato, il c.d. "importo rimborsato in anticipo" è comunque superiore alla soglia di € 10.000,00, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione.

Infine, quanto alla richiesta di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", la stessa non può essere accolta in quanto non risulta in atti documentazione a supporto della pretesa.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 915,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI